



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

Testo vigente

Approvato

con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 27/01/2010

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2010

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/11/2013

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 19/02/2018

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2018

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 30/06/2020

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 18/10/2021

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19/07/2023

modificato e integrato

con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/07/2025

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI **CAPO** **I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto del regolamento	pag. 4
Articolo 2 Competenze	pag. 4
Articolo 3 Responsabilità	pag. 5
Articolo 4 Presunzione di legittimazione	pag. 5
Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento	pag. 5
Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico	pag. 6

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro	pag. 6
Articolo 8 Modalità del trasporto e percorso	pag. 7
Articolo 9 Orario dei trasporti	pag. 7
Articolo 10 Riti religiosi o civili	pag. 7
Articolo 11 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o per cremazione	pag. 8
Articolo 12 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 8
Articolo 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	pag. 8

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE **CAPO I –** **CIMITERI**

Articolo 14 Elenco cimiteri	pag. 8
Articolo 15 Disposizioni generali - Vigilanza	pag. 9
Articolo 16 Ammissione nel cimitero capoluogo	pag. 9
Articolo 17 Ammissione nel cimitero Cassinone	pag. 9

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 18 Disposizioni generali	pag. 10
Articolo 19 Piano regolatore cimiteriale	pag. 10

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20 Inumazione	pag. 11
Articolo 21 Cippo	pag. 11
Articolo 22 Tumulazione	pag. 11
Articolo 23 Deposito provvisorio	pag. 12

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 24 Esumazioni ordinarie	pag. 12
Articolo 25 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 13
Articolo 26 Esumazione straordinaria	pag. 13
Articolo 27 Estumulazioni ordinarie	pag. 13
Articolo 28 Estumulazioni straordinarie	pag. 14
Articolo 29 Pagamento esumazioni ed estumulazioni	pag. 14
Articolo 30 Raccolta delle ossa	pag. 14
Articolo 31 Oggetti da recuperare	pag. 14
Articolo 32 Disponibilità dei materiali	pag. 15

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 33 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	pag. 15
Articolo 34 Urne cinerarie	pag. 16
Articolo 35 Dispersione delle ceneri	pag. 16
Articolo 36 Affidamento dell'urna cineraria	pag. 16

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 37 Orario	pag. 17
Articolo 38 Disciplina dell'ingresso	pag. 17
Articolo 39 Divieti speciali	pag. 18
Articolo 40 Riti funebri	pag. 18

CAPO VII – COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E **MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

Articolo 41 Monumento sulle sepolture a inumazione	pag. 18
Articolo 42 Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	pag. 19
Articolo 43 Costruzione e ornamentazione di tombe o cappelle private	pag. 19
Articolo 44 Obbligo di manutenzione	pag. 20
Articolo 45 Epigrafi	pag. 20
Articolo 46 Fiori e piante ornamentali	pag. 20
Articolo 47 Materiali ornamentali	pag. 20

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48 Tipologia delle sepolture in concessione

pag. 21

Articolo 49 Provvedimento concessorio – Contratto di concessione

pag. 21

Articolo 50 Cauzione

pag. 21

Articolo 51 Durata delle concessioni

pag. 22

Articolo 52 Modalità di concessione

pag. 22

Articolo 53 Uso delle sepolture private

pag. 23

Articolo 54 Manutenzioni tombe e cappelle

pag. 23

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 55 Scadenza

pag. 24

Articolo 56 Subentri

pag. 24

Articolo 57 Rinuncia

pag. 24

Articolo 58 Revoca

pag. 24

Articolo 59 Decadenza

pag. 25

Articolo 60 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

pag. 25

Articolo 61 Estinzione

pag. 25

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 62 Accesso al cimitero

pag. 26

Articolo 63 Recinzione aree – Materiali di scavo – Introduzione e deposito di materiali

pag. 26

Articolo 64 Orario di lavoro

pag. 26

Articolo 65 Vigilanza

pag. 27

Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

pag. 27

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 67 Funzioni - Licenza

pag. 27

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68 Catasto cimiteriale e registrazioni

pag. 28

Articolo 69 Annotazioni in catasto cimiteriale

pag. 28

Articolo 70 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

pag. 28

Articolo 71 Schedario dei defunti

pag. 29

Articolo 72 Scadenziario delle concessioni

pag. 29

Articolo 73 Illuminazione votiva

pag. 29

[CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI](#)

Articolo 74 Efficacia delle disposizioni del regolamento

pag. 29

Articolo 75 Concessioni pregresse

pag. 30

Articolo 76 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

pag. 30

Articolo 77 Sanzioni

pag. 30

Articolo 78 Clausola di adeguamento

pag. 30

Articolo 79 Realizzazione monumenti tombe private lotto C

pag. 31

Articolo 80 Entrata in vigore

pag. 31

ALLEGATI

[PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I](#)

pag. 32

[SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI](#)

[PARTE II – ELENCO DEI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA](#)

pag. 32

[PARTE III – CONCESSIONI CIMITERIALI](#)

pag. 33

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La definizione il Comune e/o Amministrazione Comunale indica la titolarità e le competenze che l'Ente esercita direttamente e/o attraverso tutti i dispositivi amministrativi, anche a mezzo di eventuali concessioni, che la Legge vigente ammetta.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamento regionale 09 novembre 2004, n. 6 e s.m.i. e il testo unico delle leggi regionali in materia di sanità,

L.R. n. 33 del 30/12/2009 s.m.i., ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e/o integrazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche e/o integrazioni.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni,.

4.- Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) Funzioni connaturate agli adempimenti amministrativi generali in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, agli atti contrattuali e inoltre agli atti contabili.
- b) Funzioni connaturate agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad

ogni altro adempimento di natura tecnica.

- c) Le funzioni dei commi precedenti saranno definite con apposito provvedimento amministrativo che individuerà le competenze specifiche dei servizi comunali e/o attraverso gestioni previste dalla Legge vigente.

Articolo 3

Responsabilità

1.- Il comune, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, comprese, in via esemplificativa le imprese di onoranze funebri, per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto

previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3.- Per i rapporti con il comune si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4

Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2- Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;

- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune se esistente;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo comma del presente articolo, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;
 - g) in caso di particolari ed eccezionali eventi luttuosi l'Amm. Comunale, con apposito e motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, può rendere gratuiti, ai sensi del presente articolo, i servizi cimiteriali.
- 3.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
- 4.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- 5.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 6.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni. La modifica delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi (Parte II e III) non comporta modifica del presente regolamento.
- 7.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

- 1.- Presso l'ufficio preposto al servizio di polizia mortuaria del comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2.- Sono inoltre consultabili al pubblico nell'ufficio preposto al servizio di polizia mortuaria comunale e/o con apposite pubblicazioni consentite dalla vigente legge:
- a) l'orario di apertura e chiusura esposti visibilmente all'entrata dei due cimiteri;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modifiche.

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

3.- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso

1.- Il Sindaco con propria ordinanza può disciplinare i criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale.

Articolo 9

Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati di norma dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Il Sindaco disciplina con propria ordinanza eventuali deroghe.

2.- Il Responsabile del settore o suo delegato addetto alle pratiche cimiteriali e di polizia mortuaria stabilisce con i familiari del defunto l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i

provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al settore Territorio e alla Polizia Locale.

Articolo 10

Riti religiosi o civili

- 1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
- 2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, anche civili, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa e/o civile.

Articolo 11

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o per cremazione

1. - Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del settore competente per la polizia mortuaria con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.
2. - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o, in alternativa, dalla autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. - Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 12

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- 1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del settore competente per la polizia mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 13

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

- 1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del settore competente per la polizia mortuaria.
- 2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I CIMITERI

Articolo 14

Elenco cimiteri

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modifiche, il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I) CAPOLUOGO in via Rimembranze;
- II) CASSINONE in via F.lli Kennedy

Articolo 15

Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune, o nelle forme che la Legge vigente lo consenta, e in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali vi provvede il comune con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma riservate al personale addetto al cimitero e/o debitamente a ciò autorizzato, fatte salve eventuali esplicite deroghe contemplate dal presente regolamento.

5.- Il competente servizio dell'ASL territoriale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 16

Ammissione nel cimitero capoluogo

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o i resti mortali o le loro ceneri, delle persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme o i resti mortali o le loro ceneri, delle persone per cui i titolari, e /o gli aventi causa, per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata,

individuale o di famiglia, facciano richiesta di sepoltura negli spazi a loro riservati.

3.- E' altresì possibile ammettere nei cimiteri cittadini, persone non residenti ma legate in vita da un vincolo di convivenza a persona già sepolta o residente nel comune di Bagnatica. La convivenza dovrà essere realmente appurabile da stati di fatto conoscibili, documentazione, atti e quant'altro possa servire allo scopo.

4.- Le salme di persone non residenti a Bagnatica e non decedute nel territorio comunale possono essere ricevute e seppellite esclusivamente in campo comune, con eccezione per le salme, le loro ceneri o i resti mortali del coniuge di residenti o di persone già sepolte e i parenti o gli affini di residenti o di persone già sepolte entro il 2° grado.

Articolo 17

Ammissione nel cimitero Cassinone

1.- Il cimitero del Cassinone è gestito in convenzione con i comuni di Seriate e Calcinate secondo quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 04/02/2008.

2.- Per la particolare situazione della frazione Cassinone, che forma un aggregato civile e religioso che amministrativamente vede suddivisi i residenti oltre che sul comune di Bagnatica anche sui comuni di Seriate e di Calcinate, quanto espresso nell'articolo del presente regolamento si applica a tutti gli abitanti dei tre comuni di Bagnatica, Seriate e Calcinati residenti nel territorio del Cassinone.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 18 Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha "campi" destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita nelle allegate tabelle al presente regolamento.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285s.m.i..

4.- Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 19.

5.- Il presente regolamento è parte integrante del PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Articolo 19

Piano regolatore cimiteriale

1.- Ai sensi del capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il consiglio comunale delibera, per ogni cimitero, il piano regolatore cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 7.305 giorni (20 anni).

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL locale

e

se dovuto dell'ARPA. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche.

3.- Nella elaborazione del piano, si deve tener conto dei parametri dettagliatamente descritti al comma 5 dell'art 6 del Regolamento Regionale:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a eventuale tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la eventuale costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di tombe di famiglia anche di costruzione comunale;
- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario e cinerario comune;

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il piano regolatore cimiteriale può individuare, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20

Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione hanno la durata di 3.653 giorni (10 anni) dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio previo pagamento della tariffa stabilita nella tabella delle tariffe. La concessione può essere rinnovata per ulteriori 3.653 giorni (10 anni).

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici.

Articolo 21

Cippo, lapidi e copritomba

- 1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, nelle forme ritenute opportune dal Comune, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici ed eventuale classificatore e/o identificativo idoneo al riconoscimento della sepoltura.
2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore alla superficie della fossa e/o di una lapide che rispetti l'allegato schema al presente regolamento ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale.
- 3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Articolo 22 Tumulazione

- 1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o eventualmente dagli stessi concessionari di aree.
- 2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza: m. 2,25, altezza: m. 0,70 e larghezza: m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali.
- 5.- In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere contenuti in uno stesso feretro.
- 6.- Nel loculo, possono essere collocati, in relazione alla capienza, all'atto della tumulazione del feretro una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici. Collocazioni nei loculi, in tempi successivi dei resti ossei predetti, saranno autorizzati di norma solo per ragioni di economicità di spazi o per la valutazione di altre particolari condizioni o circostanze, ed in ogni caso con oneri, opere e spese a carico del richiedente.

Articolo 23 Deposito provvisorio

- 1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità, qualora sia previsto nel P.R.C.;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;

- c) per eventuali cause di particolare gravità, emergenza o altra causa motivata autorizzata direttamente dal Sindaco.
- 3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile preposto al servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 365 giorni (1 anno), rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 731 giorni (2 anni).
- 4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 180 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 180 giorni sono computate come periodo intero.
- 5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
- 6.- A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura pari alla tariffa stabilita nell'allegata tabella delle tariffe per l'inumazione in campo comune.
- 7.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
- 8.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
- 9.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 24

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del d.p.r. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si può procedere d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi estivi dal mese di giugno a quello di settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito del Responsabile del settore preposto al servizio di polizia mortuaria o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale, così come stabilito dall'art. 3 – comma 1 lett. g) della L. 130/2001.

Articolo 25

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1.- Compete al Responsabile del settore preposto al servizio di polizia mortuaria autorizzare e disciplinare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune disposte con ordinanza del Sindaco ai sensi del precedente art. 24 c. 3. Compete allo stesso Responsabile, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi del personale a sua disposizione per l'effettuazione del servizio, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
- 2.- Annualmente, il Responsabile del settore preposto al servizio di polizia mortuaria cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali può essere eseguita

l'esumazione ordinaria.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e/o all'ingresso del cimitero, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati con congruo anticipo e con tutte le altre forme ritenute idonee dal Comune.

Articolo 26

Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di 10 anni prevista dal precedente art. 24. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato con decreto del Ministero della sanità.

4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni (due anni) dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell'ASL che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili.

Articolo 27

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo comune.

2. Annualmente l'ufficio che cura le concessioni cimiteriali predispone uno scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale di ogni cimitero o in mancanza di esso in luogo ben visibile del cimitero stesso, presso l'albo pretorio comunale e sul portale comunale.

3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del settore a cui è affidata la polizia cimiteriale a cura degli operatori cimiteriali comunali e/o ditta specializzata appositamente incaricata.

4. E' data facoltà alla Giunta Comunale in sede di organizzazione e disciplina dei servizi prevedere che le operazioni di estumulazione possano essere effettuate da ditta specializzata scelta e pagata direttamente dal/i familiari del defunto e/o aventi titolo. In tal caso si applicheranno solo le spese quali diritti di estumulazione. In questa eventualità il personale comunale vigila, collabora e coordina le operazioni di estumulazione.

5. Se il cadavere estumulato risulta completamente scheletrizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione.

6. Se il cadavere rimasto tumulato non risulta in condizioni di completa scheletrizzazione esso è avviato

all'inumazione previa apertura o asportazione preventiva della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in minimo cinque anni.

7. In alternativa alla inumazione, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco e, come stabilito dall'art. 3 – comma1 lett. g) della L. 130/2001,

siano trascorsi venti anni dalla tumulazione.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 28 Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione;
- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del settore preposto al servizio di polizia mortuaria rilasciata su istanza degli interessati.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno. I titolari di concessioni di area per tomba o cappella che procedano all'estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento nella nuova sepoltura, in data anteriore alla scadenza della concessione del loculo, non hanno diritto a nessun rimborso per l'anticipato rilascio dell'area o del loculo, che ritorna nella immediata disponibilità del comune.

Articolo 29

Pagamento esumazioni ed estumulazioni

1.- Sia le esumazioni che le estumulazioni ordinarie e straordinarie ivi compreso lo smaltimento dei materiali e dei residui delle bare o feretri, sono eseguite con spese a carico dei familiari o del richiedente avente titolo. Le stesse sono sottoposte al pagamento dei diritti per il rilascio dell'autorizzazione e assistenza del personale comunale al cimitero. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, le spese sono da corrispondere anticipatamente e sono tutte a carico di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Articolo 30

Raccolta delle ossa

1.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

2.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 31 Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio addetto alla polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti

in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.

Articolo 32

Disponibilità dei materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 33

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. - La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, così disposto dall'art. 3, comma 1, lett. a e b) della Legge 130/2001 e dall'art. 12 del Regol. Regionale, con l'osservanza degli artt. 79, 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è sufficiente la maggioranza assoluta di essi. La volontà deve essere manifestata dagli aventi diritto, tramite processo verbale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza (intesa sia residenza del defunto, sia residenza del familiare). Nell'ipotesi che il processo verbale sia stato reso nel Comune di residenza, deve essere inviato, per posta o telefax o via telematica, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, se diverso, che rilascerà la necessaria autorizzazione. Nell'eventualità di cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso informa tempestivamente il Comune di residenza, perché ad esso competono i relativi oneri di spesa;
- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la

potestà dei genitori o la tutela dichiarata, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare la salma.

5. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione alla cremazione, la salma può essere tumulata nei loculi provvisori in attesa di essere trasferita all'impianto di cremazione, previo pagamento del canone per loculo provvisorio.

Articolo 34

Urne cinerarie

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del

nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia/ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario o ossario comune.

Articolo 35

Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione: a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario/ossario comune.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Articolo 36

Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, utilizzando l'apposito modulo per l'affidamento ceneri – All. 6 R.R, di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 37 Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo

50, c.7 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e affisso all'entrata del cimitero.

2.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

3.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 38

Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. 2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 39

Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, giocare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta recando disturbo;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire estumulazioni e/o lavori di qualsiasi genere e/o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
- q) usare, se non dovuti per motivi professionali legati alle attività cimiteriali, strumenti elettronici, quali a solo titolo esemplificativo giochi, telefoni, tablet o pc;

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale cimiteriale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 40 Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 41

Monumento sulle sepolture a inumazione

1. - Sulle sepolture a inumazione in concessione decennale il concessionario che ha ottenuto l'autorizzazione per l'apposizione del copritomba di cui all'art. 21 c. 2, è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, dopo 120 gg ed entro il termine perentorio di un anno dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.

2. - Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa in marmo o acciaio, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3.- Il contrassegno di cui al comma precedente, deve essere realizzato e collocato entro il termine di due mesi dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.

4.- La messa in opera del copritomba deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale con la presentazione di apposito schema o progetto del copritomba stesso riportante le misure, l'ingombro e i materiali con il quale esso verrà realizzato. L'Ufficio Tecnico rilascerà l'autorizzazione edilizia contenente le eventuali prescrizioni per la realizzazione.

5 – Le concessioni per inumazione possono essere rinnovate per ulteriori anni 10, fatto salva la disponibilità di posti liberi per inumazione. All'entrata in vigore del Piano Regolatore Cimiteriale tale eventualità dovrà essere compatibile con tale programmazione.

Art. 42 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite dal comune. Il canone di concessione del manufatto è comprensivo della fornitura della lapide. L'eventuale successiva sostituzione della lapide dovuta a modifiche e/o aggiunte alle epigrafi e ornamentazioni della stessa, è fatta a cura e spese del concessionario.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma o dell'urna o dei resti ossei devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme del presente regolamento, in particolare del successivo comma del presente articolo e per quanto compatibile dell'art. 45.
3. A garanzia del decoro e dell'armonia complessiva delle campate di loculi, ossari e nicchie cinerarie, in sede di richiesta di concessione o in fase di eventuale richiesta di modifica dell'epigrafe e/o dell'ornamento della sepoltura, per l'apposizione di vasetti portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive, verrà fornito un bozzetto esemplificativo ed indicativo di epigrafi e/o ornamenti, al quale i concessionari oltre a quanto indicato dal successivo art. 45 dovranno attenersi.
4. La posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve in ogni caso essere sempre preventivamente comunicata agli uffici.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali

casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Art. 43 - Costruzione e ornamentazione di tombe o cappelle private

1. Nell'eventualità che nel Piano Regolatore Cimiteriale siano disponibili aree destinate alla costruzione di tombe o cappelle private, i singoli concessionari devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dei manufatti e delle camere in muratura, nonché per le tombe alla collocazione di un adeguato monumento artistico.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle cappelle e delle camere in muratura deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del sindaco, previo parere vincolante della commissione edilizia e del competente servizio della ASL. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella tariffe.
5. La posa in opera dei monumenti sulle tombe è autorizzata dal Responsabile del Settore Territorio, secondo le vigenti regole del presente regolamento e delle norme urbanistiche in materia.
6. Le domande per la costruzione di cappelle e tombe devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. L'Ufficio Tecnico rilascerà l'autorizzazione edilizia contenente le eventuali prescrizioni per la realizzazione.
7. L'autorizzazione di cui al punto precedente è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione di tombe e cappelle.
8. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Articolo 44 - Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il settore territorio vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con apposito provvedimento del responsabile del settore competente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 55.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla non è necessaria nessuna autorizzazione, fatto salvo la debita informazione al personale cimiteriale sull'inizio dell'intervento di manutenzione.
5. Sono sempre vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Art. 45 – Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina, in dialetto o lingue estere previo deposito presso gli uffici competenti di traduzione in italiano legalizzata.
Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o eventuali citazioni di testi sacri.
2. Le epigrafi possono essere scolpite, dipinte, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
3. Salvo quanto già indicato agli articoli 46 e 47, le epigrafi e/o ornamenti aventi un contenuto offensivo denigratorio o volgare o che inciti all'odio e quelle abusivamente introdotte nel cimitero verranno in ogni caso rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Articolo 46

Fiori e piante ornamentali

- 1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
- 2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 3.- Al fine di contenere lo sviluppo della zanzara tigre sul nostro territorio, si invita all'utilizzo di contenitori di acqua per fiori e sottovasi in rame, ad effettuare i ricambi dell'acqua con una frequenza di 3/4 gg. o di aggiungervi dei larvicidi. L'indicazione sarà riportata sul contratto di concessione.

Articolo 47

Materiali ornamentali

- 1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2.- Il personale addetto al cimitero, provvederà a far ritirare o rimuovere dalle tombe tutti gli oggetti quali

corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

- 3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio. Per i casi ripetuti e/o di particolare indecorosità, si provvederà a diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 10 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48

Tipologia delle sepolture in concessione

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) sepolture individuali (loculi di punta, ossari, urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie (tombe a più posti).
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le eventuali aree individuate dal P.R.C. per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le nuove cappelle gentilizie previste dal P.R.C. vigente realizzate a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le otto cappelle gentilizie saranno realizzate 4 sul lato destro e 4 sul lato sinistro dell'attuale Cappella dei Reduci e Combattenti.

Il manufatto complessivo che ospiterà le nuove cappelle Gentilizie verrà realizzato dall'Amministrazione Comunale e comprenderà l'intera struttura prefabbricata e il relativo rivestimento che verrà realizzato con le specifiche tecniche che saranno definite in sede di progetto esecutivo.

In ogni singola cappella verranno realizzati 8 loculi in fascia e n. 10 ossari/urne cinerarie.

A cura e spese del concessionario rimarrà la realizzazione delle opere e degli allestimenti interni della

rispettiva cappella assegnata.

Articolo 49

Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Responsabile preposto dal Comune su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio addetto ai contratti cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Il provvedimento del Responsabile sopra richiamato viene emanato e il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori.
4. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella allegata al presente regolamento.
5. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.
6. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, eventuale tassa di registro, eventuali diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.
7. I lavori e le spese inerenti la tumulazione in tombe private, sono sempre a carico del concessionario.
8. In caso di rinnovi di contratti di qualsiasi concessione, il contratto di rinnovo si intende in continuità con quello originario, anche se nel frattempo scaduto. Il rinnovo, con pagamento in base alle vigenti tariffe, decorrerà pertanto, in caso di scadenza del contratto originario, dalla data della sua scadenza.
9. Laddove non sia possibile risalire in alcun modo alla data di scadenza del contratto in quanto lo stesso o non sia esistente o non sia reperibile presso l'archivio del Comune o presso i concessionari e pertanto non vi sia alcun documento che attesti la durata della concessione stessa, il rinnovo laddove possibile decorrerà dalla data di richiesta dello stesso da parte del concessionario.
10. La richiesta, a seguito della già intervenuta scadenza di un contratto relativo ad un loculo, ossario o urna cineraria che abbia ad oggetto:
 - a) una nuova concessione di ossari e cinerari a seguito della traslazione di resti mortali o per cremazione;
 - b) la tumulazione di resti mortali o per cremazione in loculo o cinerario o ossario già oggetto di contratto in essere è subordinata, in ragione della continuità con il rapporto contrattuale originario, al pagamento del periodo di occupazione non coperto dal contratto originario scaduto. Pertanto, per le nuove concessioni di cui alla lettera a) il calcolo dell'importo dell'ossario o cinerario dovrà tenere conto anche del periodo aggiuntivo fruito nel loculo e non coperto dal contratto originario, mentre per le richieste di tumulazione di cui alla lettera b) le stesse saranno concesse previo pagamento di quanto sopra già chiarito e cioè il pagamento del periodo di occupazione non coperto dal contratto originario scaduto.

Art. 50

Cauzione

1. - Nell'eventualità che sia consentita la concessione di aree in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella, all'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione di cui all' articolo 43.
2. - La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venticinque per cento del canone della concessione.
3. - Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
4. se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga;
5. se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato;
6. danni alle sepolture vicine e/o a strutture del cimitero, nella realizzazione dei manufatti.
7. La cauzione viene svincolata su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Articolo 51

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 48 sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 21.900 giorni (60 anni) per i manufatti e le aree destinate alle tombe;
 - b) in 10.950 giorni (30 anni) per i loculi, gli ossari e le urne cinerarie;
 - c) in 21.900 giorni (60 anni) per eventuali concessioni di aree.
 - d) in 10.950 giorni (30 anni) il rinnovo della concessione per le inumazioni a terra che venivano denominate come "giardinetti" già esistenti e presenti nel cimitero Capoluogo nel lotto A zona vecchia - lotto B zona vecchia - lotto D zona vecchia, e nei lotti a terra nel cimitero di Cassinone, laddove richiesto dai privati;
 - e) in 9.125 giorni (25 anni) per i rinnovi dei "giardinetti" come al punto "d" rientranti nelle condizioni descritte al comma 9 dell'art. 49 del presente regolamento, sia per il cimitero Capoluogo sia per il cimitero di Cassinone;
 - f) in 32.850 giorni (90 anni) per i manufatti e le aree destinate alle cappelle di famiglia, sia nel cimitero Capoluogo, sia nel cimitero di Cassinone.
3. A richiesta degli interessati **per le tombe, di cui al precedente comma 2 lettere a) e le cappelle di famiglia di cui al precedente comma 2 lett. f)** è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia stato previsto dal piano regolatore cimiteriale per un periodo di tempo pari al 50% della durata originaria, dietro il pagamento del canone intero di concessione, di cui in tariffa al momento del rinnovo.
4. A richiesta degli interessati **per loculi, ossari ed urne cinerarie di cui al precedente comma 2 lettere b)** è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia stato previsto dal piano regolatore cimiteriale **per un periodo di tempo pari ad un massimo complessivo di 45 anni**, dietro il pagamento del canone di concessione, calcolato proporzionalmente al numero di anni richiesti e alla tariffa in vigore al momento del rinnovo. In questo caso il contratto si intende in continuità con quello originario anche se la richiesta e la concessione di rinnovo avviene in qualsiasi periodo o lasso di tempo successivo alla scadenza originaria.

5. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di tumulazione, nonché in ogni caso, la data di scadenza.
6. A richiesta degli interessati **per i giardinetti di cui al precedente comma 2 lettere d) ed e)**, sia nel cimitero Capoluogo che nel cimitero di Cassinone, è consentito il rinnovo **per una sola volta**, dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento del rinnovo. In questo caso il contratto si intende in continuità con quello originario anche se la richiesta e la concessione di rinnovo avviene in qualsiasi periodo o lasso di tempo successivo alla scadenza originaria.

Articolo 52 - Modalità di concessione

1. I loculi e le nicchie cinerarie di nuova costruzione, o di campate interamente libere oppure in completamento secondo l'ordine prestabilito, vengono assegnati all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, iniziando dal CORPO I, in verticale dalla fila più alta a quella più bassa, procedendo da sinistra verso destra. I loculi non possono essere riservati a nessuno. Per gli ossari si procederà secondo l'ordine di continuità rispetto all'ultimo assegnato da sinistra verso destra.
2. I loculi e gli ossari, che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni non vengono assegnati e rimangono indisponibili fino alla scadenza dell'ultima tumulazione del corpo/campata in oggetto.
3. L'assegnazione dei loculi, ossari, cinerari o tombe realizzate dal comune avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. In caso di più richieste nello stesso giorno sono stabilite facendo riferimento alla data e all'ora del decesso certificata dal medico.
4. Per le cappelle gentilizie di nuova costruzione per la concessione si osserverà previo bando pubblico aperto fino ad esaurimento dei manufatti disponibili, il criterio della data di presentazione della domanda (ordine cronologico).
Le 8 cappelle gentilizie di cui 4 sul lato destro e 4 sul lato sinistro dell'attuale Cappella dei Reduci e Combattenti saranno assegnate sulla base delle richieste formulate dagli assegnatari secondo la disponibilità delle stesse al momento della richiesta.
5. A richiesta degli interessati per loculi, ossari ed urne cinerarie di cui al precedente comma 2 lettera b) è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia stato previsto dal piano regolatore cimiteriale per un periodo di tempo pari ad un massimo complessivo di 45 anni, dietro il pagamento del canone di concessione, calcolato proporzionalmente al numero di anni richiesti e alla tariffa in vigore al momento del rinnovo. In questo caso il contratto si intende in continuità con quello originario anche se la richiesta e la concessione di rinnovo avviene in qualsiasi periodo o lasso di tempo successivo alla scadenza originaria.
6. La concessione di eventuali aree, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione anche realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della domanda di assegnazione, un deposito cauzionale infruttifero pari alla percentuale massima del 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. L'assegnatario di una tomba è tenuto a realizzare il monumento soprastante entro 1 anno (365 gg.) dalla data di concessione. I tempi sono ridotti a gg. 120 qualora intervenga una tumulazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore Territorio, su richiesta del concessionario nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e del presente regolamento al momento della domanda.
9. È atto divieto di concedere la traslazione da loculo a loculo nei corpi dei loculi "nuovi".
10. È ammessa su richiesta dell'avente diritto, la traslazione di una salma dalle campate dei loculi "vecchi" alla campata dei loculi in assegnazione nel periodo della richiesta.

Articolo 53

Uso delle sepolture private

- 1.- Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia e/o delle persone indicate dal concessionario o aventi causa, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
- 3.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., esperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.
- 4.- Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 5.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 6.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura jure sanguinis, quale regolato dal presente articolo.
- 7.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 54 Manutenzioni tombe e cappelle

- 1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
- 2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 3.- Nelle sepolture private costruite dal comune la manutenzione ordinaria spetta al concessionario e quella straordinaria al comune.

CAPO II

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 55 Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 56 Subentri

- 1.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 53 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 365 giorni (1 anno) dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
- 2.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 53 che assumono la qualità di concessionari.
- 3.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 4.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionaria.
- 5.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10.950 giorni (30 anni) dall'ultima tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 57 Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, fatte salve la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti o di particolari e motivate ragioni di interesse per la gestione del cimitero.
5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.
- 7.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizioni.

Articolo 58 Revoca

- 1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 36.160 giorni (99 anni) nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
- 4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modifiche.

Articolo 59 Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 53;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto sempre dall'articolo 53;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- f) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, prelievi diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato dal Responsabile del settore a cui è affidata la polizia mortuaria, entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 60

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 61

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione o nell'ossario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei

concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 62 Accesso al cimitero

- 1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
- 3.- L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata al deposito di una cauzione stabilita dal settore territorio in funzione della tipologia e dell'area interessata ai lavori a salvaguardia e ripristino degli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
- 4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio territorio.
- 5.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 37 a 39, in quanto compatibili. Agli stessi è consentito, coordinandosi con il personale comunale addetto alla custodia e manutenzione cimiteriale, l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal comune (es.scale, elevatore feretro).

Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo - Introduzione e deposito di materiali

- 1.- Nella costruzione di tombe di famiglia o cappelle l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio territorio.
- 3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio territorio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 4.- E' permessa l'entrata di modesti e limitati veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio territorio.
- 5.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 6.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 7.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 64 Orario di lavoro

- 1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile competente del servizio.
- 2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal responsabile

competente del servizio.

3.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

4.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65 Vigilanza

1.- Il responsabile del servizio territorio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- Il responsabile del servizio territorio, accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale del settore territorio addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al proprio responsabile e al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 67 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. – Chiunque, siano essi imprese, ditte, società o altro, per garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri addetti e delle altre persone presenti, nell'esecuzione di lavori o servizi funebri, (trasporto salme, tumulazioni, inumazioni o altro) sono sempre tenute a verificare e accertare preventivamente:

- il lavoro o servizio funebre da eseguire;
- le attrezzature disponibili da parte del comune e il loro utilizzo;
- lo stato e l'accessibilità dei luoghi;
- e se nel caso operare e predisporre a proprio carico e spesa, quanto necessario per eliminare potenziali pericoli o cause di infortunio.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68

Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Con l'approvazione del P.R.C. ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 69

Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 70

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 71 Schedario dei defunti

- 1.- **Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.**
- 2.- L'ufficio addetto al servizio di polizia mortuaria, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3.- In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 68 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 72 Scadenziario delle concessioni

- 1.- Presso l'ufficio addetto al servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 73 Illuminazione votiva

- 1.- Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
- 2.- Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.
- 3.- Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme di legge per la gestione dei servizi pubblici. Attualmente è gestito in concessione ad operatore privato come da delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14/03/2005.
- 4.- La richiesta di allacciamento può essere fatta dall'interessato direttamente alla ditta concessionaria o tramite apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente alle pratiche cimiteriali.
- 5.- La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite direttamente dal concessionario del servizio lampade votive.
- 6.- L'importo del canone di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento sono stabiliti dall'art. 7 della convenzione con il concessionario e resi noti sul modulo di richiesta del servizio. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza, oltre all'importo dell'IVA.
- 7.- E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il concessionario del comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1.- Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale.
- 2.- Sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal consiglio comunale con provvedimento 15 febbraio 1994 n. 6, la delibera consiliare n. 16 del 22/04/2004 attinente i loculi nuovi, la delibera di Giunta

Comunale n. 44 del 26/05/2008 attinente le tariffe cimiteriali del cimitero Cassinone, la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 20/04/2009 attinente l'assegnazione delle tombe del lotto C) e tutti gli eventuali atti anche non espressamente citati che risultino in qualsiasi modo in contrasto con il presente regolamento.

- 3.- Per il cimitero del Cassinone il regolamento entrerà in vigore solo dopo l'avvenuta approvazione della Commissione di gestione del cimitero.

Articolo 75

Concessioni pregresse

- 1.- Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 76

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- 1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
- 2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
- 3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
- 4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 77 Sanzioni

- 1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche.
- 2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro.

Articolo 78 Clausola di adeguamento

1.- Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

2. – Per particolari e/o eccezionali fattispecie, stati di fatto o altro che per qualsiasi motivo siano rimaste escluse da una precisa e puntuale definizione del presente regolamento, si intende che, fino ad approvazione dell'eventuale integrazione da parte del Consiglio Comunale, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il Sindaco, provvederà secondo criteri di buon senso, trasparenza e di alta responsabilità alla risoluzione delle eventuali problematiche.

Art. 79

Realizzazione monumenti tombe private lotto C

1.- Nelle more dell'entrata in vigore del P.R.C. i monumenti e gli ornamenti delle tombe devono essere predisposti secondo queste regole generali:

a) tombe a 3 posti: (vedi Allegato)

- ogni monumento deve avere uno schienale o lastra marmorea di altezza non superiore ai 90 cm calcolati dal piano del letto del monumento;

- la misura dell'ingombro totale del monumento è uguale per tutti e fissata in cm 100 di larghezza per cm

220 di lunghezza, con alzata dal filo cornella di delimitazione di cm 10.

b) tombe a 6 posti: (vedi allegato)

- ogni monumento deve avere uno schienale o lastra marmorea di altezza non superiore ai 100 cm calcolati dal piano del letto del monumento;

- la misura dell'ingombro totale del monumento è uguale per tutti e fissata in cm 150 di larghezza per cm 230 di lunghezza, con alzata dal filo cornella di delimitazione di cm 10.

c) i colori dei monumenti devono essere scelti all'interno delle tonalità grigio chiaro, bianco avorio e beige;

d) gli ornamenti e le foto devono essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento, e i materiali sono di libera scelta. Gli stessi non possono superare il 50% della superficie della parte piana del monumento e di norma devono essere mantenuti entro una altezza massima di 40 cm;

e) le assegnazioni avvengono secondo lo schema allegato;

f) ogni concessionario ha l'obbligo ed è tenuto a pavimentare lo spazio tra il proprio monumento e quello che sta alla sua destra con apposito materiale indicato dall'ufficio competente, uguale per tutte le tombe.

Art. 80

Entrata in vigore

1.- Il presente regolamento, così come modificato e integrato in sede di approvazione del P.R.C., entra in vigore dopo 15 giorni dalla ripubblicazione all'albo pretorio, successivamente all'esecutività della delibera consiliare della sua approvazione.

ALLEGATI

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio funebre e cimiteriale sono stabilite annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che:

1. Il relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio

comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini.

2. Le tariffe concernenti servizi di durata pluriennale terranno conto del periodo di durata e determinate in modo da assicurare l'effettiva copertura delle spese da realizzare costantemente e nei diversi esercizi, anche futuri, l'equilibrio e le condizioni del comma 1 dell'articolo 117 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. Nell'applicare i criteri anzidetti, si dovranno tenere in conto i costi finali che si realizzano relativamente ai servizi di durata pluriennale.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate nella parte II costituiscono linee di indirizzo per la giunta comunale, che ha la facoltà di apportare modifiche come disposto all'art.5 c. 6 senza che ciò comporti modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi né modifica al presente regolamento.

PARTE III - CONCESSIONI CIMITERIALI

CIMITERO CAPOLUOGO

Tipologia concessione	Durata della concessione	Tariffa concessione
Loculo (corpo V)	30 anni	€ 1.800,00
Rinnovo loculo	15 anni	€ 950,00
Ossari (corpo I)	30 anni	€ 250,00
Rinnovo ossari	15 anni	€ 125,00
Cinerario (corpo VIII)	30 anni	€ 450,00
Rinnovo cinerari	15 anni	€ 230,00
Rinnovo giardinetti lotto A-B-D zona vecchia comma 2 lett. d) art. 51,	30 anni	€ 2.000,00
Rinnovo giardinetti lotto A-B-D zona vecchia comma 2 lett. e) art. 51 e comma 9 art. 49. Cosiddetti "giardinetti senza contratto".	25 anni	€ 2.000,00
Tombe da n. 3 posti e loro rinnovo come da art. 51 c. 3 del Regolamento.	60 anni	€ 10.000,00
Tombe da n. 6 posti e loro rinnovo come da art. 51 c. 3 del Regolamento.	60 anni	€ 17.000,00
Aree per edificazione tombe o cappelle e loro rinnovo come da art. 51 c. 3 del Regolamento.	60 anni Rinnovo 30 anni	€ 2.000,00/mq
Nuove cappelle Gentilizie e loro rinnovo come da art. 51 - comma 2 lettera f e comma 3 del Regolamento	90 anni Rinnovo 45 anni	(verrà definito a seguito dell'approvazione del Progetto esecutivo a norma del vigente Regolamento)

CIMITERO CASSINONE

Tipologia Concessione	Durata Concessione	Tariffa Concessione
Loculi (vecchi)	30 anni	€ 1.300,00 *
Loculi nuovi campata BSX	30 anni	€ 1.800,00
Rinnovo loculo	15 anni	€ 950,00
Ossari	30 anni	€ 250,00
Rinnovo ossari	15 anni	€ 125,00

Cinerari	30 anni	€ 450,00
Rinnovo cinerari	15 anni	€ 230,00
Rinnovo giardinetti comma 2 lett. d) art. 51,	30 anni	€ 2.000,00
Rinnovo giardinetti comma 2 lett. e) art. 51 e comma 9 art. 49. Cosiddetti “giardinetti senza contratto”.	25 anni	€ 2.000,00

** Per i loculi (vecchi) la tariffa verrà adeguata annualmente di € 100,00 fino alla concorrenza con la tariffa dei loculi del cimitero capoluogo.*